

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

**Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre
2012 "Procedure urbanistiche semplificate
di sportello unico per le attività produttive
e disposizioni in materia urbanistica....."**

**BERTO Bruno
Regione Veneto**

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Necessità di chiarire ed uniformare le
procedure in particolare in presenza di
PAT/PATI e PI

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

- Giunta regionale approva il ddl n. 5 in data 2 maggio 2012
- Trasmesso al Consiglio regionale il 9 maggio 2012

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

- La seconda commissione consiliare dopo 4 sedute di cui una dedicata all'audizione dei rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle categorie interessate, licenzia in data 12.12.12 il testo definitivo ed in data 28 dicembre il consiglio approva la nuova legge.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

- disciplina i procedimenti con lo scopo di semplificarne l'applicazione sotto il profilo urbanistico, sia per la pubblica amministrazione che per le imprese che intendono ampliarsi.

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

- vengono individuate tre diverse fattispecie di "interventi di edilizia produttiva":

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

La prima riguarda i seguenti interventi:

- a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
- b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.

Il procedimento è quello del rilascio del semplice titolo autorizzativo (permesso a costruire)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

la seconda attiene:

- agli ampliamenti di attività produttive in zona impropria, o comunque in difformità allo strumento urbanistico, che risultino contenuti entro il limite massimo dell'80 per cento dell'esistente e comunque in misura non superiore a 1.500 mq.;
- mutamento di destinazione d'uso di fabbricati all'interno della stessa proprietà, sempre mantenuto entro i limiti di cui sopra

Questi interventi sono ammessi "in deroga allo strumento urbanistico" e sono realizzabili con la procedura dell'articolo 7 del DPR 160/2010, ma sono assistiti anche da una deliberazione del consiglio comunale che ne valuta la ricaduta e l'impatto sul territorio e sul proprio strumento urbanistico.

esistente

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Importante:

Viene introdotto il silenzio assenso "Il parere del consiglio comunale ... deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo. "

Inoltre

il limite massimo di ampliamento, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

- la terza, infine, riguarda tutti gli interventi, al di fuori delle ipotesi descritte ai punti precedenti e che comportano modifiche allo strumento urbanistico generale al PRG, al PAT/PATI ed al il PI

per questi la legge detta una procedura semplificata

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

D.P.R. 160/2010

Art. 8 strumenti urbanistici

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree o siano insufficienti per l'insediamento di impianti produttivi, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione (Provincia) espresso in sede di conferenza, il verbale e' trasmesso al Consiglio comunale, per essere sottoposto alla votazione nella prima seduta utile.

Non si applica a medie e grandi strutture di vendita

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

D.P.R. 160/2010

Art. 9 Chiarimenti tecnici

1. Qualora occorranzo chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

447

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

La conferenza di servizi

E' normata dagli articoli

14

14bis

14ter

14quater

14quinquies

della legge 241/90

conf

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

La conferenza di servizi

L'istituto della conferenza di servizi è stato introdotto come strumento di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi implicanti una valutazione contestuale di vari interessi pubblici di competenza di diverse amministrazioni. *“Attraverso la valutazione contestuale e non più separata ed autonoma, da parte delle diverse amministrazioni, degli interessi pubblici coinvolti dal medesimo procedimento, si mira ad accelerarne la conclusione e ad agevolarne la razionalizzazione.....La conferenza di servizi costituisce, pertanto, un modulo procedimentale organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti”* (Corte cost. sentenza n. 179 del 2012).

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

La conferenza di servizi

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che l'istituto di carattere generale della conferenza di servizi, disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, “è *principalmente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nullaosta, richiesti dal procedimentoTale strumento non comporta modificazione o sottrazione delle competenze* (e delle singole responsabilità), *che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più “procedimenti amministrativi connessi” o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti “vari interessi pubblici”.....Di conseguenza ciascun rappresentante imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'Amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore*” (Cfr. Cons. St., sez. V, 8 maggio 2007 n. 2107).

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

La conferenza di servizi

Come di svolge:

- a) il rispetto dei termini di durata dei lavori della conferenza di servizi stessa, trascorsi i quali l'amministrazione procedente deve adottare la determinazione conclusiva del procedimento (art. 14 *ter* comma 3);
- b) la partecipazione di ciascuna amministrazione convocata alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14 *ter* comma 6);
- c) l'obbligo dell'amministrazione procedente di definire al termine della conferenza la posizione prevalente (art. 14 *ter* comma 6 bis);
- d) la successiva adozione della determinazione motivata di conclusione (art. 14 *ter* comma 6 bis) ovvero, in caso di motivato dissenso di amministrazioni portatrici di interessi qualificati, l'attivazione della procedura di cui al 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

La conferenza di servizi

Come di svolge

- e) la qualificazione come assenso della mancata manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non si sia espresso in via definitiva (art. 14 *ter* comma 7);
- f) l'obbligo di esprimere il dissenso da parte delle amministrazioni nella conferenza di servizi, dissenso che deve essere congruamente motivato, deve riferirsi all'oggetto della stessa e non a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni della modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (prescrizioni) (art. 14 *quater*, comma 1);

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

DISSENSI

Il dissenso della Regione, relativamente all'aspetto urbanistico (variante) o il dissenso della maggioranza "pesata" delle Amministrazioni interessate, comporta che il procedimento viene chiuso con il diniego (preavviso).

Se invece la maggioranza esprime parere favorevole, ma vi è il dissenso di un Ente "sensibile" sarà il Consiglio dei Ministri attraverso la Conferenza Stato-Regioni ad esprimersi definitivamente (si veda la recente modifica all'art. 14 quater della L. 241/90).

Enti sensibili



tutela ambientale, paesaggistico territoriale,
del patrimonio storico artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità,

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

procedura semplificata:

- Adozione di variante con l'approvazione del progetto in conferenza di servizi;
- Deposito per 10 giorni e successivi 20 giorni per le osservazioni;
- Trasmissione al Consiglio per l'approvazione definitiva

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

- Variante al PAT o al PRG necessita del parere vincolante della Provincia/Regione in sede di conferenza di servizi decisoria;

Inoltre

- In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

in caso di variante al Piano degli interventi non necessita il
parere della Provincia/Regione

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

IMPORTANTE

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

VAS

La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Art. 5 - Convenzione.

- La realizzazione degli interventi in deroga ed in variante è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Art. 5 - Convenzione.

- Per le deroghe la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
- La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, adotta, le linee guida e i criteri per l'omogenea redazione della convenzione.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Art. 6 - monitoraggio.

I Comuni istituiscono un apposito elenco degli interventi autorizzati il quale viene trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della normativa.

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Lo sportello unico nella Regione Veneto

riferimenti



Circolare Regionale n. 16/2001 “Sportello unico per le attività produttive (art. 2 e 5 DPR 447/98), indirizzi in materia urbanistica”

Circolare Regionale n. 2/2009 “Legge regionale n. 4/2008 disposizione di riordino e semplificazione normativa. Note esplicative”

DGRV 15/03/2010, n. 832 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della LR 11/2004. Criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico di cui all’articolo 13, comma 1 lettera n) della L.R. 11/2004”

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Circolare 16/2001 nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- A. l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;**
- B. deve essere garantito il rispetto degli standards urbanistici indicati dall'art. 25 della L.R. n. 61/85;**
- C. deve essere verificato l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle NTA del PTRC e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;**
- D. è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;**

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Circolare 16/2001 nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

.....

- E. è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva;**
- F. è sempre esclusa la possibilità di recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive.**
- G. per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce;**
- H. è da escludere la possibilità di applicare le procedure dell'art. 5 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico.**

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Art. 13 lettera n LR 11/2004 prevede che i PAT

**n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la
dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per
l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447**

DGRV 15/03/2010, n. 832 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della LR 11/2004.

**Criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico di cui all’articolo 13,
comma 1 lettera n) della L.R. 11/2004”**

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

DGRV 15/03/2010, n. 832 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della LR 11/2004.

Criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico di cui all’articolo 13, comma 1 lettera n) della L.R. 11/2004”

- a) la disciplina degli ampliamenti delle attività produttive esistenti indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie;**
- b) la disciplina sugli ampliamenti delle attività produttive esistenti in qualsiasi zona del territorio comunale;**
- c) i limiti agli ampliamenti di attività produttive esistenti in zona impropria;**
- d) l’individuazione delle aree del territorio sottratte alle procedure di sportello unico per ragioni di tutela paesaggistica, ambientale e sanitaria, o di altra natura, adeguatamente motivate;**
- e) la disciplina per gli interventi di varianti finalizzati alla trasposizione di zone e/o superfici;**
- f) le ipotesi di applicazione della procedura di Sportello Unico che non costituiscono variante al PAT/PATI.**

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

GRAZIE
DELL'ATTENZIONE
bruno berto

bruno.berto@regione.veneto.it
041 2792348